



PIER LUIGI GIRLANDO / STEFANIA PENSA

GUIDA PRATICA PER RUP ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO

EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016
(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Pier Luigi Girlando / Stefania Pensa

GUIDA PRATICA PER RUP ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO

Ed. I (05-2021)

ISBN 13 978-88-277-0251-2

EAN 9 788827 702512

Collana **COME FARE PER** (60)



Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI



ProntoGRAFILL
Tel. 091/6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

PREFAZIONE

dell'Ing. Gianluca Oreto

Direttore responsabile LavoriPubblici.it..... p. 5

PREFAZIONE

del Dott. Luigi Oliveri

Dirigente ed esperto di appalti pubblici " 6

**1. INTRODUZIONE: IL TORTUOSO VIAGGIO
TRA LE VARIE MODIFICHE NORMATIVE** " 8

2. AFFIDAMENTO DIRETTO VS LINEE GUIDA ANAC N. 4..... " 10

3. COS'È UN AFFIDAMENTO DIRETTO?..... " 17

**4. LA RICHIESTA DI PREVENTIVI – GARA O NON GARA?
QUESTO È IL PROBLEMA**..... " 21

5. LA GIURISPRUDENZA..... " 25

6. LE PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE..... " 29

7. LA QUESTIONE DEL MEPA " 33

**8. FLOW CHART DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO
INFRA 40.000 (75.000 FINO AL 31/12/2021):
POSSIBILI PERCORSI PER IL RUP**..... " 37

8.1. Tipologia 1: affidamento diretto preceduto da consultazione
di listini e offerte per commesse analoghe " 37

8.2. Tipologia 2: affidamento diretto preceduto da richiesta
di preventivi tramite piattaforma o via e-mail/pec " 38

8.3.	Tipologia 3: affidamento diretto preceduto da avviso con richiesta di preventivi.....	p.	40
8.4.	Tipologia 4: affidamento diretto motivato dalla struttura proponente per infungibilità del bene/servizio/fornitore	"	41
9.	AFFIDAMENTO DIRETTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE	"	43
10.	VERIFICHE SUI REQUISITI IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI	"	45
11.	CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	50
11.1.	Contenuti della WebApp	"	50
11.2.	Requisiti hardware e software.....	"	50
11.3.	Attivazione della WebApp	"	50
11.4.	Assistenza tecnica sui prodotti Grafill	"	51

INTRODUZIONE: IL TORTUOSO VIAGGIO TRA LE VARIE MODIFICHE NORMATIVE

Il viaggio nel tortuoso mondo degli acquisti pubblici, per chi scrive, è iniziato nel recente 2018, circa due anni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Mai, e dico mai, ci saremmo aspettati che il Codice potesse essere rimaneggiato tante volte in un tempo così breve, al punto da interrogarci – in più occasioni – per la scelta compiuta, trascinati forse da un impulso incontrollato di novità e desiderio di rimetterci in gioco in una nuova sfida lavorativa.

Già nel muovere i primi passi nel labirintico teatro degli appalti fatto di direttive comunitarie, normativa nazionale, linee guida ANAC e regolamenti, iniziammo a comprendere come sull'affidamento diretto mancasse una chiara e decisa presa di posizione da parte del legislatore. L'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici recita così: «*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (esteso oggi a 75.000 per beni e servizi fino al 31 dicembre 2021 – D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020)*¹, mediante affidamento diretto anche senza previa

¹ Affidamenti diretti e contratti pubblici sottosoglia dopo la conversione del DL Semplificazioni. Articolo 1, commi 1 e 2, D.L. n. 76/2020 – PROCEDURE IN DEROGA. Le novità più significative interessano gli AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.

Il legislatore ha ritenuto opportuno proporre alcune modifiche temporanee «*al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.*».

Per le procedure con affidamento diretto diciamo che la nuova disciplina non aggiunge particolari elementi rispetto a quanto già rilevato dal codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, viene sottolineato, in particolare, che l'affidamento diretto può essere disposto attraverso la "determina a contrarre", ovvero l'atto tradizionalmente destinato ad avviare il procedimento finalizzato all'aggiudicazione di un contratto pubblico. La determina in questione, ad oggi, potrebbe esser considerata quale unico atto da emanare ai fini dell'aggiudicazione, aprendo e chiudendo contestualmente la procedura individuando il contraente prescelto e le caratteristiche del contratto.

Per gli AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, è prevista la deroga temporanea delle norme di cui all'articolo 36, comma 2, e all'articolo 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

In questi casi si applica quanto previsto dal successivo comma 2, dell'articolo 1, D.L. n. 76/2020 che prevede le seguenti procedure in deroga:

- «a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*
- b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016 e di lavori*

AFFIDAMENTO DIRETTO VS LINEE GUIDA ANAC N. 4

La previsione normativa espressa nel capitolo precedente deve essere integrata con le **Linee guida ANAC n. 4**¹, atti amministrativi generali o normativi/regolamentari, vincolanti a seconda dei casi, aventi i caratteri di “soft-law” che tuttavia fino all’entrata in vigore del Regolamento Unico rappresentano un faro nell’oscuro e districato cammino che deve guidare il RUP in un affidamento diretto. Le suddette linee guida – dopo aver analizzato il metodo di calcolo dell’importo stimato, i principi generali e l’ambito di applicazione – distinguono chiaramente l’affidamento diretto (procedura preceduta da un percorso informale e discrezionale ad opera del RUP) dalla procedura negoziata, la quale prevede, appunto, un confronto competitivo. È lapalissiano che la procedura negoziata come su anticipato, contempli un confronto competitivo, ancorché informale nel sottosoglia, tra un numero minimo di operatori economici, consapevoli di essere in competizione con altri, sulla base di criteri e parametri predeterminati su cui conformare e comparare le rispettive offerte.

È importante focalizzare questa differenza sostanziale, in quanto sulla stessa si è incentrato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi 4 anni.

La Legge n. 55/2019 e il c.d. Decreto “*Sblocca Cantieri*”² – che in questa sede non andremo ad esaminare in quanto, al momento della stesura della presente pubblicazione sono in vigore le disposizioni del “*Decreto Semplificazioni*” – ha contribuito a generare ancor più confusione, facendo uso del termine “diretto” ma accostandolo poi a procedure che di diretto non hanno assolutamente nulla (l’affidamento diretto “mediato” ex articolo 36, lettera b), pare essere più una tipologia di negoziata “ultra semplificata”.

¹ Linee Guida n. 4 – *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.*

² Il Decreto c.d. *Sblocca Cantieri* (D.L. n. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019. Le modifiche più rilevanti riguardavano l’ambito dei lavori dove già la Legge di Bilancio, all’art. 1 comma 912, era intervenuta introducendo, per il solo anno 2019, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dai 40.000,00 a € 150.000,00, «*previa consultazione di almeno 3 operatori economici*» nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (articolo 36, comma 2, lettera b)).

In occasione di tale introduzione, l’ANAC aveva pubblicato la bozza delle nuove Linee Guida n. 4 ai fini delle consultazioni preliminari all’aggiornamento delle stesse. In tale sede, l’istituto della “consultazione dei preventivi” di cui al comma 2, lettera b), articolo 36, veniva inquadrato come affidamento diretto.

COS'È UN AFFIDAMENTO DIRETTO?

Proviamo ad analizzare il significato che si cela dietro alle parole “affidamento” e “diretto”. Intanto è chiaro che non si sta parlando di una procedura di aggiudicazione. L'operatore economico invitato a presentare il preventivo e poi a formalizzare lo stesso tramite una trattativa diretta non si aggiudica nulla, nel senso che la Stazione Appaltante non aveva messo in palio niente. Dunque, il contatto tra il soggetto pubblico e il contraente privato sarebbe più simile a quello tipico del mercato che appartiene a quest'ultimo, con alcune più o meno piccole, ma rilevanti, differenze. Tale percorso che va dall'invio della trattativa diretta alla presentazione della offerta è una procedura di negoziazione, tipica del Codice dei Contratti Pubblici – ex articolo 36, comma 2, lettera a) – ma con “un solo operatore economico” che, appunto, riceve l'appalto in via “diretta”.

La confusione che molti fanno sta nel credere che questa procedura si collochi in una fase antecedente che, seppur gestita dal medesimo soggetto pubblico, non ha nulla a che vedere con la negoziazione. È naturale che, se nella sostanza, il contatto che avvio con il mercato va a configurare una serie di trattative parallele, multiple, dove gioco di ribassi, dove integro e/o modifico più volte il mio progetto/capitolato tecnico – tenendo allo scuro i partecipanti sull'esistenza delle altre negoziazioni – non potrò dire di aver rispettato i principi comuni ex articolo 30 del Codice degli Appalti¹. Esiste già un modulo per questa tipologia di contatto con il mercato e si chiama

¹ «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni). – 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori (lavori, servizi e forniture) oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro sti-

LA RICHIESTA DI PREVENTIVI – GARA O NON GARA? QUESTO È IL PROBLEMA

Abbiamo visto con esattezza cosa sia un affidamento diretto. Se allora è una indagine di mercato preliminare non può essere una gara. Insomma, una tesi esclude l'altra. Dunque, se fosse una gara, quindi una procedura con competizione tra offerte, essa coinciderebbe, sostanzialmente, con una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera *b*), del Codice degli Appalti (o affidamento diretto "mediato" nella versione ex Legge n. 55/2019), giacché "è così che si chiama" quando si mettono a confronto (competitivo) delle offerte in ambito sottosoglia. Sì, però voi potreste obiettare dicendo che non v'è alcuna differenza tra una Richiesta di preventivi e una Richiesta di offerta. Anche qui, dipende.

La richiesta di preventivo tecnicamente consta di una procedura meno costruita che non deve prevedere alcun ribasso (su una base d'asta di partenza) tantomeno richiedere documenti di accertamento.

La richiesta di preventivo deve rimanere una indagine di mercato informale.

A conferma di ciò, basta riflettere sulle procedure di acquisto rese in MEPA:

- RDO;
- Trattativa Diretta;
- ODA (ordine diretto su offerta pubblica).

La richiesta di preventivi non esiste, in quanto non è una procedura di negoziazione.

Per un qualsiasi operatore di mercato può capitare che un preventivo coincida con una proposta definitiva e completa, una vera e propria offerta. Questa riporta l'oggetto, le condizioni, i termini, e le modalità, insomma tutti gli elementi che, a fronte di una accettazione, sono idonei a configurare il perfezionamento dell'obbligazione contrattuale. Tuttavia, tale circostanza non coincide (o meglio non dovrebbe coincidere) con la definizione che dal canto suo deve dare al preventivo la S.A. procedente. Che significa questo? In un procedimento di scelta del contraente, il flusso che va dall'offerente a colui che deve accettare la proposta (Stazione Appaltante) non si limita, appunto, al mero scambio tra "proposta e accettazione" come invece avverrebbe in un contesto privatistico.

Con la richiesta di offerta, così come con l'invito a Trattativa Diretta, l'Ente procedente identifica un percorso chiaro sul quale incidono, oltre alle norme del Codice Civile in tema di trattative– eventualmente applicabili anche in una fase di mero contatto pre-negoziale come la richiesta di preventivi – anche la Legge n. 241/1990

LA GIURISPRUDENZA

Di seguito si riportano alcune delle più recenti sentenze che trattano la ostica questione dell'affidamento diretto. Incominciamo con quella del **TAR Calabria, Catanzaro sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801**¹: Nel procedimento di specie una ditta impugna la determinazione di affidamento dei lavori di fornitura ed installazione di una caldaia. La ricorrente dedusse che, a seguito di invito da parte dell'ente locale, aveva depositato preventivo ed atteso inutilmente la definizione della procedura di evidenza apprendendo, poi, l'intervenuto affidamento diretto ad altro operatore economico pur essendo il prezzo da lei offerto inferiore. Questa è tra le nostre preferite in quanto arriva dritta al punto:

«Gli affidamenti impugnati, va premesso, rientrano tra i contratti di importo inferiore ad euro 40.000 per cui l'art. 36 cod. contratti consente l'affidamento diretto. Dalla attenta lettura degli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune inviò alla ricorrente unicamente una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è alcun provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta di ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese. L'affidamento avvenne, dunque, direttamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e l'adeguata motivazione ivi richiesta imponeva all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» [...]

Per quanto la giurisprudenza nell'ambito della contrattualistica pubblica sia di una incertezza disarmante, la suddetta sentenza è lampante. Preventivi, non offerte: nessuna gara, ma indagine esplorativa.

Vediamo adesso **TAR Piemonte, Torino, sez. I, sentenza n. 353/2018**².

¹ **TAR Calabria, Catanzaro sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801**. Affidamento diretto: la richiesta di preventivi non costituisce procedura negoziata.

² **TAR PIEMONTE, Sez. 1^a - 22 marzo 2018, n. 353**.

Il fatto che una stazione appaltante ricorra all'"affidamento diretto" non significa che essa sia esonerata dal rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza, che si declinano anche nella necessità di effettuare in seduta pubblica taluni adempimenti, tra i quali l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

LE PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE

Ricordiamo ancora quel 18 ottobre 2018. Pensavamo che non avremmo più dato credito ad alcun preventivo ricevuto via email, via pec, o *brevi manu*. Ed anzi, quasi “profeticamente” – in tempi meno sospetti – nella realtà lavorativa delle Federazioni Sportive siamo stati tra i primi a dotare l’Ente di una piattaforma di *procurement*, prima ancora di quel fatidico 18 ottobre. Sembrava l’inizio di un film apocalittico dove le macchine prendono il controllo sul genere umano. Quasi tre anni dopo, rimaniamo convinti che la corsa alle piattaforme digitali sia stata in parte sopravvalutata, se riferita agli affidamenti diretti. I dubbi derivano dal fatto che prima dell’obbligo degli strumenti telematici, le richieste di preventivi avvenissero tramite i tradizionali strumenti di comunicazione: posta elettronica, posta elettronica certificata, telefonate, incontri *vis a vis*. Non per questo si può affermare però che fossero richieste illegittime o viziate. Né, oggi, risulta che l’uso della telematica sia obbligatorio per tale tipologia di contatto tra uffici acquisti pubblici ed operatori economici. Personalmente crediamo che le piattaforme abbiano totalmente confuso la funzione alla base dello strumento “richiesta di preventivo” dando alla luce uno strumento frutto dell’ibridazione tra una trattativa diretta plurima e una “RDO”. Analizzando alcune piattaforme di *procurement* private, infatti, e la funzione richiesta di preventivo presente all’interno, emergono una serie di criticità, che riportiamo di seguito¹:

- Innanzitutto, vengono utilizzati una serie di termini e definizioni che inducono inevitabilmente gli operatori economici a credere di partecipare ad una gara. La stessa cosa non accadrebbe se la richiesta di preventivi venisse gestita tramite invio di e-mail o PEC. I termini sono: “gara” (es: “gara richiesta di preventivi”); “soggetti invitati alla procedura”; “busta chiusa telematica”; “rotazione degli inviti”.
- La funzione ripercorre lo schema della Richiesta di Offerta. Prevede dunque l’inserimento di capitolati, disciplinari di gara, autocertificazioni dei concorrenti. Tutti elementi che dovrebbero giustamente essere presenti in una procedura negoziata od ordinaria, ma assolutamente inutili in una indagine esplorativa.

¹ Ogni riferimento è alle richieste di preventivo e all’affidamento diretto nell’ambito del paradigma attualmente vigente, ovvero quello del D.L. n. 76/2020, e non all’ibrido introdotto con il D.L. “Sblocca Cantieri” nel quale l’uso della richiesta di preventivi viene accostato a procedure sostanzialmente competitive

LA QUESTIONE DEL MEPA

Al pari delle piattaforme di negoziazione private, anche il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, è strutturato per effettuare procedure di aggiudicazione e affidamento (sottosoglia).

A differenza delle prime, però, quello di Consip SpA non prevede la funzione “richiesta di preventivi” né altri strumenti di esplorazione del mercato come le consultazioni preliminari, le indagini o le manifestazioni di interesse. Il motivo è semplice: la piattaforma serve per fare gare e trattative. Chi usa il MEPA sa che se vuole fare un avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad una successiva RDO deve preliminarmente operare al di fuori della piattaforma; stessa cosa dicasi per le Trattative Dirette o le ODA: la consultazione avviene in maniera del tutto “manuale”, scorrendo i listini delle offerte pubbliche, eventualmente con ulteriore richiesta di preventivo dato che tali offerte non sono sempre esaustive sotto il profilo tecnico. Mentre lato condizioni contrattuali, la S.A. potrebbe anche evitare di predisporre un proprio schema contrattuale, considerato che Consip già prevede l’approvazione di condizioni generali in sede di abilitazione al relativo bando.

Resta inteso che, in caso di predisposizione di ulteriori clausole particolari tramite propri schemi-contratto (cd. *Foglio Patti e condizioni*), queste ultime prevarrebbero sulle prime ai sensi dell’articolo 1342 del cod. civ.¹ Come dicevamo, chiedere i preventivi in maniera automatizzata, sul sito AcquistinretePA non è consentito, sebbene qualche Stazione appaltante ritenga possibile avviare delle Richieste di Offerta per chiedere semplici quotazioni o addirittura impostare più trattative dirette, lasciando

¹ Dispositivo dell’articolo 1342 Codice Civile

LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale – Capo II – Dei requisiti del contratto Sezione I – Dell’accordo delle parti.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente (2).

Note:

- (1) Generalmente tali tipi di contratto vengono predisposti unilateralmente da una delle parti mentre l’altra non ha alcun potere nella determinazione del contenuto. La formulazione unilaterale risponde alla necessità di dettare una disciplina unica per un gran numero di stipule.
- (2) Anche in tal caso le clausole sono nulle se non approvate specificamente e per iscritto [1341, 1418 ss. c.c.).

FLOW CHART DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO INFRA 40.000 (75.000 FINO AL 31/12/2021): POSSIBILI PERCORSI PER IL RUP

Questo capitolo persegue l'obiettivo di offrire uno spunto squisitamente pratico al lettore, sulle possibili soluzioni operative da percorrere nella gestione di un affidamento diretto.

Tali possibili percorsi si differenziano in:

- affidamento preceduto da consultazione di listini e offerte pubbliche principalmente con l'ausilio dell'ODA;
- affidamento previa richiesta di preventivi da formalizzare tramite Trattativa Diretta;
- affidamento previa richiesta di preventivi gestito con avviso aperto;
- affidamento gestito sulla base di particolari situazioni di infungibilità motivate dal settore proponente.

8.1. Tipologia 1: affidamento diretto preceduto da consultazione di listini e offerte per commesse analoghe

Il percorso è agevolmente attivabile di fronte a necessità di acquisto abbastanza standard come piccoli quantitativi di materiale informatico; abbigliamento uso lavoro; arredi ecc. L'istruttoria prende il via con una ricerca all'interno dei relativi cataloghi MEPA ed eventuale comparazione per gli stessi prodotti venduti sul mercato privato (siti internet; e-commerce ecc.).

- **FASE DI INIZIATIVA**
 - RDA – Richiesta di Acquisto dal settore proponente all'Ufficio Acquisti.
 - Determina a contrarre (facoltativa ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016).
- **FASE ISTRUTTORIA**
 - Acquisizione delle offerte pubbliche e comparazione con quelle del mercato privato (lasciando traccia dell'iter svolto).
 - Relazione sulla convenienza del fornitore/offerta selezionata.
- **FASE DELLA NEGOZIAZIONE O DI INVIO DELL'ORDINE**
 - Avvio della procedura tramite Trattativa Diretta /Ordine diretto di Acquisto.

AFFIDAMENTO DIRETTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Sebbene molti applichino la rotazione a partire dalla richiesta dei preventivi, essendo questa una fase meramente istruttoria riteniamo sia possibile acquisire un preventivo anche dal fornitore uscente. Questa tesi è confermata in parte dal canovaccio offerto dalle Linee guida ANAC n. 4 in tema di deroga alla rotazione dell'affidatario, laddove prevede:

*«Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e **della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento**».*

È chiaro che se tra i presupposti che consentono di derogare al principio di rotazione vi è quello di una maggior competitività del fornitore uscente, va da sé che questi debba poter presentare una propria quotazione.

Dunque un Ufficio Acquisti ben potrebbe richiedere il preventivo anche all'uscente o agli uscenti, ma sarebbe investito da un onere motivazionale più stringente qualora decidesse di affidare la commessa proprio a uno di questi.

ANAC, come anticipato sopra, offre un *vademecum* per orientare il RUP nell'eventuale deroga al principio di rotazione. Tale deroga si basa sui seguenti elementi di fatto:

- 1) **sussistenza di particolari condizioni del mercato di settore o di riferimento** (es. numero molto limitato di OE nel settore o interessati a fornire beni/servizi all'ente): ad esempio la categoria merceologica arredi dell'albo fornitori non prevede iscritti, o ne prevede pochi, nonostante l'avviso o gli avvisi predisposti per la sua popolazione;

VERIFICHE SUI REQUISITI IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI

Per qualche arcana ragione, l'utilizzo dell'ambiente AVCPASS è precluso qualora si utilizzi lo smart CIG ai fini della tracciabilità. Nel caso non si opti per l'utilizzo del SIMOG (comunque possibile, sempre, anche per gli affidamenti diretti) il Responsabile Unico del Procedimento avrà l'onere di contattare direttamente gli enti certificatori: Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità fiscale, Procura della Repubblica per le verifiche ex articolo 80, comma 1, e per la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; camere di commercio per l'assenza di procedure concorsuali e via dicendo.

Alcuni strumenti utili sono comunque messi a disposizione dai suddetti enti. Ad esempio la Procura della Repubblica mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti i modelli A e B, per la verifica con consultazione diretta del sistema del casellario giudiziale persone fisiche e giuridiche; Infocamere permette la consultazione diretta delle visure camerali, INPS consente la consultazione dei DURC on line (DOL). Resta inteso che tali enti, in virtù delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, hanno l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento delle relative istanze. In assenza di riscontro, molte S.A. si avvalgono della condizione risolutiva nei relativi contratti d'appalto, onde evitare la paralisi tra l'affidamento e la stipula del contratto. Mentre sembra esclusa la possibilità di un silenzio – assenso ex articolo 17-*bis* Legge n. 241/1990 – salvo le ipotesi espressamente tipizzate dalla normativa (es: verifiche antimafia e articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016) in quanto tale istituto sarebbe attivabile solo nei procedimenti che prevedono una "codecisione" da parte di più amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento amministrativo. Tuttavia, l'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede una semplificazione per fasce di valore, consentendo – in caso di affidamento diretto – un procedimento di verifica più *smart* e veloce.

Linee guida ANAC n. 4

«4.2. I requisiti generali e speciali

4.2.1. *L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:*

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

11.1. Contenuti della WebApp

- **Modulistica di riferimento** per mettere in atto la procedura ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016:
 - **MODELLO 1** – Relazione istruttoria del RUP – Affidamento diretto tramite piattaforma telematica.
 - **MODELLO 2** – Richiesta di preventivo – Indagine di mercato ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite piattaforma telematica.
 - **MODELLO 3** – Offerta economica – Trattativa diretta tramite portale telematico.
 - **MODELLO 4** – Foglio patti e condizioni.
 - **MODELLO 5** – Dichiarazione sostitutiva requisiti generali (alternativa all'uso del DGUE).
 - **MODELLO 6A** – Verifica casellario giudiziale.
 - **MODELLO 6B** – Verifica casellario giudiziale per le sanzioni amministrative dipendenti da reato.
 - **MODELLO 7** – Richiesta verifica regolarità fiscale.Tutti i modelli sono adattabili alla specifica natura della Stazione Appaltante.
- **Normativa e giurisprudenza** consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Glossario** (termini più ricorrenti sull'argomento).
- **FAQ** (risposte alle domande più frequenti).

11.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

11.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0251_2.php

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

11.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su:

<https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

